

circolare
20 MARZO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 20 marzo 2015

Oggetto

TFR in busta paga – in G.U. il Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 contenente il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previsto dalla Legge di stabilità 2015.

Il Decreto, in vigore dal prossimo 3 aprile, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2014, nonché criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia. In particolare, il lavoratore dipendente del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, che intende richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) deve presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, scaricabile dal [presente link](#), debitamente compilata e validamente sottoscritta.

Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori dipendenti da datori di lavoro

- sottoposti a procedure concorsuali;
- che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
- che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

È altresì utile ricordare che il lavoratore che abbia destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento dovrà notificare tale circostanza al datore di lavoro con conseguente preclusione ad esercitare l'opzione di liquidazione del TFR.

L'erogazione della Qi.U.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e sino al 30 giugno 2018, ovvero sino a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, lo ricordiamo, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è irrevocabile.

Poiché l'erogazione del TFR con periodicità mensile potrebbe esporre i datori di lavoro a difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria, il Decreto ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario assistito da duplice garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, costituito presso l'Inps e dallo Stato, riservato esclusivamente ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.

Perché tale previsione sia completamente operativa sarà necessario attendere che gli istituti bancari aderiscano preventivamente ad un accordo quadro che sarà stipulato tra i Ministeri dell'economia

e del lavoro e l'ABI. Solo il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato entro il termine ultimo del 30 ottobre 2018 (ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento, entro il mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo) secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall'accordo quadro.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

